

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**SEZIONE LAVORO**

**Istanza**

**Integrazione Necessaria del Contraddittorio**

**n. 2651/2023 RGL**

Per: il signor Gulino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vernuccio

-ricorrente-

Contro: il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; Ufficio IX-Ambito Territoriale di Ragusa e I. C. "Capitano Puglisi" di Acate, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

-resistenti-

**Premesso**

Il deposito del ricorso lavoro presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, lo stesso veniva iscritto al numero di ruolo 2651/2023 RGL, causa assegnata alla Dott.ssa Claudia M. A. Catalano. Letto il ricorso dal Giudice, veniva fissata la prima udienza per il 05.03.2024, con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc. Parte ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso e del decreto alle parti resistenti, che si costituivano in giudizio come in atti. Dopo la prima udienza e lette le note scritte, il Giudice rinviava per l'udienza del 13 marzo 2025, fissando termine perentorio fino a tale udienza per note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

**Considerato**

che il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'attribuzione in suo favore nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Ragusa dell'integrale punteggio per l'espletamento del servizio militare, non in costanza di nomina, nei profili di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo. Che per quanto disposto nella recente sentenza n. 61/2025 del 5 febbraio 2025 emessa dalla Corte di Appello di Catania e avente ad oggetto il riconoscimento integrale del punteggio del servizio militare, non in costanza di nomina, nelle Graduatorie di Circolo e di Istituti di III fascia, personale ATA, appare evidente la questione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Osserva il Collegio, che l'eventuale riconoscimento del diritto dell'appellante all'inserimento nelle graduatorie di interesse con il punteggio auspicato potrebbe pregiudicare i diritti dei controinteressati, i quali inseriti in graduatoria, sarebbero scavalcati. Secondo un condiviso orientamento della Suprema Corte, *"il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche*

Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO

Tel/fax 09321910443

Cell:3396058271

e-mail [g.vernuccio@tiscali.it](mailto:g.vernuccio@tiscali.it)

PEC: [giuseppe.vernuccio@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:giuseppe.vernuccio@avvocatimodica.legalmail.it)



*nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro la cui vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nel caso di specie, il ricorrente chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda si limitata al risarcimento dei danni..".* La sentenza di primo grado veniva annullata, posto che il ricorso non era stato notificato ai litisconsorti necessari, ossia ai soggetti inseriti nelle medesime graduatorie del personale ATA, con rimessione delle parti dinanzi il Giudice di primo grado.

**Ritenuto**

che per come disposto, a seguito della recente sentenza n. 61/2025 della Corte di Appello di Catania, possa sussistere un vizio che necessita l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati facenti parte la Graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia personale ATA della Provincia di Ragusa e al fine di evitare una pronuncia che non sia utiliter data per il ricorrente, si

**Chiede**

che il Giudice Voglia disporre l'integrazione del contraddittorio agli eventuali controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale del MIM, con ogni conseguenziale di legge.

Pozzallo, 3 marzo 2025.

Avv. Giuseppe Vernuccio

